

REGOLAMENTO (CE) N. 1639/2000 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2000****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2636/1999 relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 21, considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2636/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000 ⁽³⁾, stabilisce quali dati devono essere trasmessi alla Commissione, da parte degli Stati membri, entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi. Tra tali dati figura, conformemente al punto 1.2 del summenzionato allegato, il quantitativo di tabacco (in tonnellate) indicato nei contratti corrispondente al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1249/2000 ⁽⁵⁾.
- (2) L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2848/98 prevede che, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92, le parti

contraenti di un contratto di coltivazione possano, mediante una clausola aggiuntiva scritta, aumentare i quantitativi inizialmente indicati nel contratto. In base alla normativa comunitaria vigente, tale eventualità può verificarsi ben oltre il 31 luglio dell'anno del raccolto. È quindi opportuno consentire agli Stati membri di modificare il dato richiesto fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto, al fine di tener conto dei quantitativi di tabacco greggio oggetto di clausole aggiuntive.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2636/1999 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 323 del 15.12.1999, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Dati da trasmettere alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi

Raccolto: Stato membro dichiarante:

Gruppo di varietà:

	Stato membro di produzione (idem dichiarante)	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:	Stato membro di produzione Nome:
1. CONTRATTI DI COLTIVAZIONE				
1.1. Numero di contratti di coltivazione registrati				
1.2. Quantitativo di tabacco (in tonnellate) figurante nei contratti corrispondente al tasso di umidità di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2848/98 ⁽¹⁾				
1.3. Superficie totale oggetto dei summenzionati contratti (in ettari)				
2. PRODUTTORI				
2.1. Numero totale di produttori				
2.2. Numero di produttori membri di un'associazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) n. 2848/98				
3. IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE				
3.1. Numero di imprese di prima trasformazione che hanno stipulato contratti di coltivazione				
4. PREZZI				
4.1. Prezzo minimo concordato, per chilogrammo, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento	(in moneta nazionale)	(²)	(²)	(²)
4.2. Prezzo minimo concordato, per chilogrammo, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento				

⁽¹⁾ Il dato può essere modificato anteriormente al 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto per tener conto dei quantitativi oggetto delle clausole aggiuntive dei contratti a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2848/98.

⁽²⁾ Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.»